

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 1995

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(ANTONIOZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano  
per il turismo

Seduta del 12 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge, che costituisce la rielaborazione di una precedente iniziativa del Ministero del turismo e dello spettacolo, non pervenuta alla sua conclusione per l'anticipata fine della legislatura, è stato predisposto tenendo nel dovuto conto gli orientamenti e le enunciazioni desunti dalle varie proposte di legge presentate di recente al Parlamento

Attraverso l'accurata disamina ed il confronto dei detti schemi normativi il Ministero si è proposto il fine specifico di coordinare, in un testo il più possibile coerente ed unitario, i diversi contributi che sono stati forniti, e di recepire altresì, anche in maniera integrale, le proposte di riforma sulle quali è dato riscontrare una ampia convergenza di tesi ed opinioni

Il riordinamento dell'ENIT si colloca nel quadro del nuovo assetto scaturito dal trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera e dalla riserva allo Stato della regolamentazione dei rapporti internazionali e della promozione all'estero, alla luce anche degli orientamenti emersi nel corso della conferenza nazionale del turismo, ove è stata concordemente sottolineata l'esigenza di assicurare l'organico coordinamento delle iniziative dello Stato e delle regioni per la promozione turistica all'estero

La stessa conferenza ha posto in luce, altresì, l'indifferibile esigenza del potenziamento degli strumenti operativi e, in particolare, dei mezzi finanziari dell'Ente, oggi del tutto inadeguati rispetto agli obiettivi da perseguire

Basti considerare che i Paesi stranieri investono nelle spese promozionali dal 3 all'1 per cento dell'introito valutario, mentre l'Italia non supera la percentuale dello 0,35 per cento, comprese le spese correnti.

In base al sistema normativo dettato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, nonché dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato per la attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella materia del turismo, sono state mantenute allo Stato competenze di rilevante importanza, e in particolare (vedi articolo 58, nn. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica da ultimo citato) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonché gli uffici turistici stranieri e di frontiera; spetta altresì alle autorità centrali di svolgere le funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo.

È previsto, peraltro, che anche le regioni si avvalgano dell'ENIT sia per la propaganda all'estero delle proprie iniziative ed attività turistico-alberghiere, che per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza di informazioni e di promozione turistica all'estero (articolo 57, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato).

Si è, per tal modo, manifestamente inteso assicurare l'efficacia e la economicità dell'azione promozionale, affidata ad un organismo che possiede adeguate strutture organizzative ed una elevata specializzazione del particolare settore, e salvaguardare, altresì, chiare esigenze di coordinazione dei diversi interventi e delle iniziative promosse ai vari livelli.

La previsione di una ricorrente utilizzazione delle strutture dell'ENIT, anche da parte delle regioni, importa, naturalmente, che l'Ente non possa continuare ad operare sulla base di un ordinamento improntato a criteri esclusivamente centralistici, ormai largamente superati.

Di qui la esigenza che esso, pur continuando a costituire lo strumento operativo cui è istituzionalmente affidata la promozione turistica all'estero, assuma una configurazione che lo predisponga a svolgere, in modo adeguato, anche per conto delle regioni, le predette funzioni promozionali. A tal fine già nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972, così come nell'ultimo decreto delegato, è disposto, in

modo esplicito, che lo Stato, attraverso apposito intervento legislativo, provveda al riordinamento ed alla riorganizzazione dell'Ente per assicurare la piena rispondenza di tale organismo ai compiti ed agli impegni cui deve far fronte.

Per quanto riguarda la particolare questione della composizione degli organi amministrativi dell'Ente, si è già provveduto in precedenza a soddisfare la improrogabile esigenza di assicurare la rappresentanza nelle regioni di tali organi, secondo le prescrizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972.

E infatti con la legge 2 agosto 1974, n. 365, concernente il potenziamento e la razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero, sono stati chiamati tra l'altro a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente le rappresentanze di tutte le regioni e delle province di Trento e Bolzano.

Altre specifiche disposizioni in materia sono poi contenute nel secondo comma del citato articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Con il presente disegno di legge, peraltro, oltre ad introdursi ulteriori innovazioni nella struttura organizzativa, si tende soprattutto alla determinazione ed alla disciplina di alcuni criteri e principi generali per il più corretto e coordinato svolgimento delle funzioni di istituto, mediante una opportuna programmazione delle attività promozionali.

\* \* \*

Il primo articolo dello schema sottolinea la natura pubblica dell'ENIT ed indica la sede dell'ente in Roma.

Vengono poi delineati, all'articolo 2, i compiti cui l'Ente è istituzionalmente preposto, consistenti nella promozione del movimento turistico dall'estero verso l'Italia.

In relazione, peraltro, all'assetto organizzativo del settore, con riferimento alla nuova realtà regionale, è previsto, da un lato, che esso espliciti le proprie funzioni nel quadro della programmazione economica nazionale, ed in attuazione delle direttive generali in materia turistica e, dall'altro, che non si limiti a svolgere attività come organismo operativo dello Stato, ma che provveda, anche, alla realizzazione all'estero di iniziative promozionali ad esso affidate dalle regioni.

Si richiamano in proposito i principi che sono applicabili nella specie, secondo il decreto delegato n. 616, il quale, all'articolo 4, secondo comma, dispone che le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di carattere generale.

Si precisa, quindi, che la vigilanza sull'Ente spetta, come per il passato, al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale dovrà provvedere, pertanto, ai delicati compiti di direttiva e controllo inerenti a tale funzione.

L'articolo 3 stabilisce le modalità per la formulazione delle direttive generali cui l'Ente dovrà conformare la propria attività.

A tal fine si è data puntuale applicazione al principio stabilito dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, secondo cui le funzioni che attengono all'indirizzo ed al coordinamento delle attività per le quali sia attribuita competenza alla regione, vengono normalmente esercitate collegialmente dal Governo.

Con l'articolo 4 dello schema si indicano le modalità fondamentali attraverso cui l'Ente persegue il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

In primo luogo si fa menzione dei compiti operativi attinenti alla attuazione vera e propria di iniziative propagandistiche promozionali; si fa cenno, quindi, alle attività relative alla creazione di una adeguata rete di centri di attività anche per conto delle regioni; si menzionano, inoltre, le funzioni propriamente di studio e documentazione svolte nello specifico settore di competenza, nonché le varie iniziative che possono comunque favorire ed agevolare l'afflusso del turismo estero in Italia.

L'articolo 5 individua gli organi dell'Ente nel presidente nei due vice-presidenti, nel consiglio di amministrazione, nel comitato esecutivo nel collegio dei revisori.

L'articolo 6 precisa che alla nomina del presidente dell'Ente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente. Tale innovazione è apparsa opportuna per conferire maggiore solennità al detto provvedimento, in relazione al nuovo ruolo che deve essere sostenuto dall'ENIT, non più soltanto collegato ad una amministrazione statale, ma inserito in una complessa realtà di cui sono parte integrante e sostanziale le regioni.

Oltre a compiti specifici, al presidente — che dura in carica quattro anni — viene attribuita una competenza residuale per la adozione dei provvedimenti non attribuiti, dalla legge e dallo Statuto, alla specifica competenza degli organi deliberativi.

In via eccezionale al Presidente, spetta, altresì, di adottare, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

L'articolo 7 stabilisce la nomina, con determinati criteri, che salvaguardano anche l'autonomia delle scelte del consiglio di amministrazione, di due vice-presidenti, da scegliere nell'ambito dello stesso consiglio.

L'articolo 8 stabilisce la nuova composizione del consiglio di amministrazione, tenendo conto sia dell'esigenza, postulata dalle disposizioni sopra citate, che sia assicurata anche la partecipazione delle Regioni sia della opportunità di ricomprendere nell'organo, componenti che, per la loro qualificazione, possano dare un contributo, anche culturale, particolarmente qualificato.

Si prevede, quindi, la inserzione dei rappresentanti di tutte le Regioni a statuto ordinario, del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia e della Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

Secondo un indirizzo già recepito anche nel recente provvedimento delegato, sono stati, poi, previsti rappresentanti degli organi associativi degli Enti locali e delle comunità montane.

Per quanto riguarda i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, viene inserito, tra l'altro, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le precipue funzioni che tale organo svolge per quanto concerne il coordinamento delle attività regionali nonché un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Una innovazione di significativa importanza è quella dell'inserzione, prevista alla lettera *γ*), di due rappresentanti del personale dell'Ente. Si viene così incontro a legittime aspirazioni, secondo criteri che vanno sempre più affermandosi nell'ambito della organizzazione degli enti pubblici.

Oltre ai rappresentanti delle categorie imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali, si includono nell'organo collegiale, esponenti di diversi organismi che sotto vari

profili (economici, culturali, strumentali) riconnettono la loro attività ed i propri interessi ai problemi del turismo, per un auspicato ampliamento di prospettive e per un migliore coordinamento delle attività istituzionali. Sono stabiliti, infine, criteri per rendere particolarmente spedita la complessa opera di costituzione dell'organo collegiale.

L'articolo 9 delinea i compiti cui è specificamente preposto il consiglio, sostanzialmente immutati rispetto all'assetto fino ad oggi in vigore.

Viene opportunamente richiamata, per quanto concerne i controlli, i bilanci e la disciplina del personale, la vigente normativa generale di cui alla legge n. 70 del 1975. Viene espressamente prevista, poi la possibilità dell'organo di costituire nel proprio seno commissioni di studio con scopi specifici e circoscritti.

L'articolo 10 stabilisce che il comitato esecutivo sia composto da nove membri, in modo da assicurare una opportuna ed equilibrata partecipazione alle varie componenti del consiglio.

Oltre al presidente ed ai due vice-presidenti è prevista la rappresentanza del Ministero vigilante e delle regioni nonché l'intervento di 5 componenti eletti, nel proprio seno, dal massimo organo amministrativo.

Per le attribuzioni del comitato esecutivo, devono particolarmente sottolinearsi le disposizioni che prevedono soltanto l'approvazione del consiglio di amministrazione, per l'esecutività di taluni atti, per superare le difficoltà inerenti alla applicazione della vetusta normativa generale ancora in vigore.

L'articolo 11, nel determinare la composizione del collegio dei revisori, cui è demandato il controllo della gestione dell'Ente, prevede che, oltre ai membri designati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dal Ministero del turismo, un componente venga nominato nella persona di un revisore ufficiale dei conti ed uno designato dalla regione.

L'articolo 12 riserva al Ministro del turismo e dello spettacolo la nomina del direttore generale da effettuare, peraltro, in una rosa di candidati presentati dal nuovo organo amministrativo dell'Ente. Il direttore, tra i vari compiti che assolve, partecipa con voto consultivo, alle riunioni degli organi amministrativi. Per quanto concerne il suo trattamento giuridico ed economico occorrerà provvedere con apposite norme re-

golamentari, da adottare secondo i principi generali in vigore.

Nell'articolo 13 si stabilisce la durata dell'esercizio finanziario, che coincide con quello dello Stato, e si indicano le fonti di finanziamento dell'Ente.

Si è specificamente prevista, fra tali fonti, la erogazione di contributi delle regioni, tenuto conto della fondamentale funzione che verrà svolta normalmente dall'ENIT per l'attuazione di iniziative promozionali di dette amministrazioni.

L'articolo 14 stabilisce l'entità del contributo statale, nella misura globale di lire 30 miliardi annui.

Nella determinazione di tale contributo si è tenuto conto, da un lato della necessità di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle iniziative del settore e, dall'altro, della esigenza di ampliare l'articolazione delle delegazioni estere dell'ente — che si sono rivelate un prezioso strumento di promozione turistica — attraverso l'istituzione di nuove sedi ed uffici presso i vari Paesi stranieri.

Considerate le disponibilità già esistenti nel bilancio del Ministero (capitoli 1563 e 1568) per un ammontare complessivo di lire 7.013.000.000 il restante onere, pari a lire 22.985.000.000, potrà essere coperto con le maggiori entrate derivanti da un lieve aumento (intorno alle 50-80 lire per litro) del prezzo dei buoni benzina per i turisti stranieri.

L'articolo 15 prevede che per l'assistenza legale l'Ente possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 16 specifica che la gestione dell'ENIT, secondo principi, peraltro, già recepiti nella legge 21 marzo 1958, n. 259, richiamata dall'articolo 30, ultimo comma della legge n. 70 del 1975, è sottoposta al controllo della Corte dei conti.

Per ovviare alle difficili situazioni derivanti da accertate gravi irregolarità di funzionamento ovvero da obiettiva impossibilità di espletamento delle normali attività, si prevede, all'articolo 15 la possibilità di scioglimento degli organi ordinari dell'Ente e la nomina per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili una volta e per soli sei mesi di un commissario per la gestione straordinaria.

L'adozione dei relativi provvedimenti è riservata al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 18 stabilisce la procedura di approvazione dello statuto dell'Ente, che dovrà essere tempestivamente adottato, per dare concreta attuazione alle norme relative al nuovo ordinamento generale.

Lo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di costituzione, sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su propo-

sta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Con l'articolo 19, infine, viene espressamente abrogata la vigente normativa e si dettano norme transitorie per consentire la regolare attuazione del nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Natura dell'Ente).*

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

### ART. 2.

*(Funzioni istituzionali).*

L'Ente, nel quadro della programmazione economica nazionale ed in attuazione delle direttive generali in materia, ha il compito di promuovere ed incentivare il movimento turistico dell'estero verso l'Italia.

L'Ente svolge attività promozionale turistica all'estero e provvede alla realizzazione delle iniziative che le regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad esso affidano.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, che cura l'osservanza delle direttive generali impartite.

### ART. 3.

*(Direttive generali di attività).*

Le direttive generali della attività dell'ENIT, di cui al precedente articolo, sono stabilite mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 4.

(Attività dell'Ente).

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Ente:

a) promuove, attua e coordina le più idonee iniziative pubblicitarie, promozionali e di diffusione delle informazioni rivolte ai mercati turistici internazionali;

b) istituisce e gestisce delegazioni e uffici di corrispondenza all'estero e uffici ai valichi di frontiera, sia in proprio, sia per conto delle regioni, in attuazione del disposto dell'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) raccoglie ed elabora dati statistici sul movimento turistico, studi, indagini e ricerche di mercato per l'acquisizione dei necessari elementi conoscitivi;

d) stabilisce le opportune intese con le amministrazioni e gli organismi interessati, per favorire e realizzare rapporti di interscambio turistico e turistico-commerciale con l'estero;

e) assume ogni altra iniziativa ed adempie ai compiti tecnici che gli sono affidati, per agevolare l'afflusso dei turisti stranieri in Italia.

ART. 5.

(Organi).

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) i vice presidenti;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) il comitato esecutivo;
- 5) il collegio dei revisori.

ART. 6.

(Presidente).

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente rimane in carica 4 anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo,

adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Nei casi di eccezionale necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva.

#### ART. 7.

(*Vice-presidenti*).

I due vice-presidenti dell'Ente sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo o in base a designazioni del consiglio di amministrazione.

A tale fine il consiglio di amministrazione designa sei dei propri membri, di cui uno scelto tra i rappresentanti delle regioni ed uno tra i rappresentanti delle categorie economiche e dei sindacati.

I vice presidenti svolgono i compiti ad essi attribuiti dallo statuto, nonché quelli delegati dal presidente dell'Ente.

Il decreto di nomina indica il vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

#### ART. 8.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

- a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- d) da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- e) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- f) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- g) da un rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali;
- h) da un rappresentante di ciascuna delle regioni a statuto ordinario nonché delle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Ao-

sta, Friuli-Venezia Giulia e di ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano;

*i)* da un rappresentante di ciascuno dei seguenti organismi: Automobil club d'Italia (ACI), Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Club alpino italiano (CAI), Ente teatrale italiano (ETI), Istituto del commercio con l'estero (ICE), ALITALIA, FINMARE, Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, Associazione Dante Alighieri;

*l)* da un rappresentante di ciascuno dei seguenti organismi associativi: Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione nazionale enti provinciali per il turismo (UNEPT), Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo (ASATUR), Unione province d'Italia (UPI), Unione nazionale comuni ed enti montani (UC-EM), Unione nazionale delle pro-loco italiane (UNPLI);

*m)* da tre rappresentanti degli imprenditori operanti nel settore turistico, tra cui uno designato dalle associazioni di categoria degli albergatori;

*n)* da tre rappresentanti dei lavoratori interessati al movimento turistico e designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di terne di nomi fornite dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore;

*o)* da quattro esperti in materia turistica ed esponenti dell'arte, della cultura e del giornalismo, di cui uno designato dalla RAI, uno dall'ordine dei giornalisti, ed uno dal Ministro della pubblica istruzione nell'ambito dei professori universitari titolari di cattedra in materia che attenga al turismo;

*p)* da un rappresentante del movimento cooperativo interessato al settore turistico;

*q)* da tre rappresentanti delle associazioni e degli enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

*r)* da due rappresentanti del personale dell'Ente, di cui uno scelto tra il personale che opera nelle delegazioni estere.

Le designazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta. In difetto, i membri di cui alle lettere *l)*, *m)*, *o)*, *p)*, *q)* ed *r)*, saranno designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo; quelli di cui alla lettera *n)*, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, mentre per i rappresentanti delle regioni di cui alla lettera *h)*, la designazione



si intenderà effettuata nelle persone degli assessori regionali competenti per il turismo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

ART. 9.

*(Competenze del consiglio).*

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero ed alla frontiera;
- e) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;
- f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e c), debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) sono sottoposte alla approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Il consiglio di amministrazione può affidare a comitati ristretti, costituiti nel proprio seno, il compito di effettuare studi per l'attuazione ed il coordinamento di iniziative promozionali in particolari settori di competenza.

ART. 10.

*(Comitato esecutivo).*

Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dai due vice-presidenti, dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo di cui all'articolo 8, lettera b) e da cinque membri eletti nel proprio

seno dal consiglio stesso, dei quali almeno due tra i rappresentanti delle regioni.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione, ed in particolare delibera:

- a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto;
- b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;
- d) le liti attive e passive;
- e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto nonché gli atti che siano ad esso demandati dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d), sono sottoposte alla approvazione del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

#### ART. 11.

##### *(Collegio dei revisori).*

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di 4 revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, e composto: da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente; da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; da una rappresentante delle regioni, designato dalla Commissione consultiva interregionale, e da un revisore ufficiale dei conti.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del turismo e dello spettacolo ed al Ministero del tesoro.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 12.

*(Direttore generale).*

Il direttore generale dell'ente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e viene scelto su una terna di candidati indicati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il direttore generale cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo Statuto e dagli organi dell'Ente.

Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente è riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare anche in soprannumero, nel ruolo dell'ENIT con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

ART. 13.

*(Esercizio finanziario).*

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle regioni e di altri enti pubblici;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

ART. 14.

*(Contributo dello Stato).*

A decorrere dall'anno finanziario 1978, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi.

Al maggiore onere annuo di lire 22 miliardi e 985 milioni si farà fronte mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 - secondo comma - del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

*(Assistenza legale).*

Per l'assistenza, il patrocinio e la rappresentanza in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 16.

*(Controllo della Corte dei conti).*

La gestione finanziaria dell'ENIT è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 30, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 17.

*(Gestione straordinaria).*

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, per accertate gravi irregolarità o per obiettiva impossibilità di funzionamento degli organi ordinari dell'Ente, può procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario per la gestione straordinaria.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione è effettuata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato per una sola volta.

ART. 18.

*(Statuto).*

Il nuovo statuto dell'Ente è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Con-

siglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 19.

*(Norme transitorie e finali).*

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1960, n. 1041, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi dell'ente restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri degli organi in carica.